

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 1235/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 483 del 18/11/2022

Oggetto: FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER EVENTUALI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE - VALCARNI SAS - CIG ZAA38990B6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che durante l'anno possono verificarsi situazioni varie di emergenza che richiedono l'intervento immediato e non prevedibile di volontari e del personale solitamente deputato alla pubblica sicurezza e all'incolumità come, ad es., Vigili del Fuoco, 112, Soccorso alpino, Corpo Forestale;

RILEVATO che in precedenti occasioni di criticità quali incendi, ricerca di persone scomparse, chiusura strade, eventi alluvionali è stato necessario fornire generi di conforto e pasti caldi alla cittadinanza, ai volontari e alle forze dell'ordine intervenute, con tempestività, in orari notturni o in periodi di bassa stagione in cui non sono aperti negozi e bar/ristoranti;

ATTESO che nell'anno corrente sono state inaugurate la "Maison Pompiers" e la sede locale dei Vigili del Fuoco Volontari, che sono dotate anche di una cucina idonea alla preparazione di piccoli quantitativi di alimenti e bevande per la preparazione di generi di conforto in particolare in caso di maltempo e nel periodo invernale;

CONSIDERATO che occorre disporre di una piccola scorta di alimenti a lunga scadenza da conservare nella "Maison Pompiers" e provvedere alla fornitura immediata di alimenti freschi in caso di emergenza da utilizzare per supportare il personale addetto alle operazioni di soccorso;

APPURATA la disponibilità della ditta Valcarni Sas a fornire alimenti su richiesta dell'Amministrazione comunale oppure dei Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Valtournenche o dei Volontari del Soccorso di Valtournenche anche in orari di chiusura dell'esercizio commerciale e con brevissimo preavviso;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e, in particolare:

- l'art. 30, comma 1, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;

- l'art. 36, comma 2, lett. a), che prevede entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATI:

- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, dove è stabilito che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisti e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove è stabilito che *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dove è stabilito che *“le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

EVIDENZIATO inoltre che non è stato redatto un apposito preventivo di fornitura in quanto non sono prevedibili i quantitativi di alimenti da approntare dato che questi verranno ordinati ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

RITENUTO legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti in ragione della tipologia della fornitura in quanto una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, e violerebbe il principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

RICHIAMATE le linee guida n. 4 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D.lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- ai sensi del successivo comma 14 del citato articolo 32 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC;
- l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.lgs. 50/2016 relative ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni rilasciate dalla stessa;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.,R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla ditta "VALCARNI SAS DI BERTHOD F. & C." di Valtournenche (AO) la fornitura di generi alimentari vari da utilizzare in caso di emergenze sul territorio comunale di Valtournenche;
- DI IMPEGNARE a favore della ditta "VALCARNI SAS DI BERTHOD F. & C." C.F. 01100590072 la spesa complessiva di € **2.300,00**, al lordo di IVA e ritenute di legge, per la fornitura di cui sopra, con imputazione al bilancio di previsione 2022/2024, capitolo 3404, articolo 2, missione 11, programma 1, PDCF 1.03.02.99.99 come di seguito specificato:
 - € 300,00 all'esercizio 2022;

- € 1.000,00 all'esercizio 2023;
- € 1.000,00 all'esercizio 2024;

2. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZAA38990B6;
- il pagamento della fornitura verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento della medesima, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

3. DI DARE ATTO inoltre che:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario comunale Dott. René Rey;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

5. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER EVENTUALI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE - VALCARNI SAS - CIG ZAA38990B6.

Sulla determina n. 483 del 18/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 18/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale